PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0821(CNS)

14.2.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
(11563/2007 – 11045/1/07 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Bárbara Dührkop Dührkop

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera
(11563/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania (11563/2007 e 11045/1/07),

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0409/2007),

– visti gli articoli 93, 51 e 41, paragrafo 4 del trattato CE,

– visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 41, paragrafo 4, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008),

1. approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica federale di Germania.

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Visto 2 bis (nuovo)

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 19 dicembre 2007,

Or. en

Motivazione

La misura di attuazione della decisione di Prüm riguarderà spesso il trattamento dei dati personali e quindi il parere del Garante europeo della protezione dei dati in materia è altamente raccomandato, sebbene uno Stato membro che prende l'iniziativa a norma del Titolo VI del trattato UE non abbia l'obbligo di richiederlo.

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	(3 bis) È necessario che il Consiglio adotti al più presto la decisione quadro sui diritti procedurali in modo da definire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria all'individuo negli Stati membri;

Or. en

Motivazione

È necessaria una serie uniforme di garanzie procedurali a livello UE.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	(3 ter) Le norme in materia di protezione dei dati ai sensi della decisione 2009/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, devono esserer messe a punto in assenza di un adeguato strumento giuridico del terzo pilastro sulla protezione dei dati. Una volta approvato

tale strumento giuridico generale, esso andrebbe applicato a tutto il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sempre a condizione che il suo livello di protezione dei dati sia adeguato e non inferiore a quello stabilito nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dell'individuo riguardo all'elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e del suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001.

Or. en

Motivazione

E' certo necessario un livello di protezione dei dati che sia elevato, armonizzato e quindi adeguato a garantire sia i diritti dei cittadini che l'efficace applicazione della legge in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia . Al riguardo il progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro dovrebbe agire da "lex generalis" pur consentendo l'applicabilità di ulteriori garanzie specifiche e norme più rigorose particolari definite dall'iniziativa del Consiglio di Prüm.

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	(3 quater) Categorie speciali di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l'appartenenza a partiti o sindacati, l'orientamento sessuale o la salute andrebbero trattate solo se assolutamente necessario e in modo proporzionato all'obiettivo di un caso specifico nonché conformemente a salvaguardie specifiche.

Or. en

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera - a (nuova)

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	- a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persone interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

Or. en

Motivazione

La decisione del Consiglio su Prüm non contiene alcuna definizione chiara dei dati personali e tale carenza persiste nella decisione di attuazione. Pertanto, il riferimento alla definizione di dati personali fornita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE[1] andrebbe inserito nell'attuale decisione di attuazione su Prüm.

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera - e

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
e) "parte non codificante del DNA", ***regioni*** cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono ***alcuna proprietà funzionale di un organismo***;	e) "parte non codificante del DNA", ***zone*** cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono ***informazioni in merito a caratteristiche ereditarie specifiche; fatti salvi eventuali progressi scientifici, nessuna ulteriore informazione viene rivelata dalla parte non codificante***

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

del DNA né ora né in futuro;

Or. en

Emendamento 7

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, ***che delibera a maggioranza qualificata***.	1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, ***previa consultazione del Parlamento europeo***.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi modifica dell'allegato deve seguire l'attuale procedura prevista all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea che richiede la consultazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio.

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
1. Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2007/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.	1. Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2007/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione. ***Le autorità indipendenti di protezione dei dati di ogni Stato membro interessato vengono pienamente coinvolte nella procedura di valutazione di cui al capitolo IV***

dell'allegato della presente decisione.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi decisione relativa all'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati richiede la piena partecipazione delle competenti autorità di protezione dei dati dello Stato membro interessato, visto il loro ruolo consultivo essenziale al riguardo.

Emendamento 9

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
	2 bis. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette su base regolare al Parlamento europeo e alla Commissione i risultati della valutazione dello scambio di dati in forma di relazione, come previsto al capitolo IV, paragrafo 2, punto 1, dell'allegato alla presente decisione.

Or. en

Motivazione

L'applicazione corretta ed efficace della decisione di Prüm unitamente alle sue misure di attuazione è una priorità assoluta per il Parlamento europeo che deve essere pienamente informato sulla valutazione in atto di tali strumenti.

Emendamento 10

Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Addendum all'iniziativa - Capitolo 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo la Repubblica federale di Germania	*Emendamento*
Norma di inclusione	*Norma di inclusione*
I profili del DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di ricerca e comparazione nonché i profili del DNA	*I profili del DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di ricerca e comparazione nonché i profili del DNA*

inviati a fini di ricerca e comparazione devono contenere almeno sei loci e ***possono contenere altri*** *loci o blank secondo la loro disponibilità. I profili del DNA di riferimento devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Al fine di aumentare la precisione delle corrispondenze* ***si raccomanda che*** *tutti gli alleli disponibili* ***siano*** *stoccati nella* ***banca*** *di dati del profilo di DNA indicizzato.*	*inviati a fini di ricerca e comparazione devono contenere almeno sei loci nonché loci e blank* ***addizionali*** *secondo la loro disponibilità. I profili del DNA di riferimento devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Al fine di aumentare la precisione delle corrispondenze tutti gli alleli disponibili* ***sono*** *stoccati nella* ***base*** *di dati del profilo di DNA indicizzato* ***e utilizzati a fini di ricerca e comparazione. Ogni Stato membro applica non appena possibile qualsiasi nuovo ESS di loci adottato dall'UE.***

Or. en

Motivazione

In order to compare DNA profiles, the accuracy of the match between values of compared loci is an essential condition. The higher is the number of loci that match, the less likely it is that there is a false match between DNA profiles that have been compared. The European Standard Set of Loci (ESS) contains 7 loci but this number could increase in the future. Furthermore, there are national database already working with comparisons on the basis of 10 loci (higher number than the ESS of loci) and as a rule they should be compelled to use all loci available since the accuracy of the match increases with the number of loci compared.